

SCUOLA CAMBIARE PER NON CAMBIARE?

TRA SINFONIE INCOMPIUTE
E PROMESSE GLOBALI

A CURA DI GIOVANNI GOZZER



ANICIA

Indice

<i>Presentazione</i> , di Giovanni Gozzer	7
La spaccatura dei cattolici sulla politica scolastica, di <i>Beniamino Brocca</i>	13
Tra cattedra e rete: l'effetto tecnologie, di <i>Italo Tanoni</i>	27
Obbligo, di <i>Alberto Alberti</i>	41
Riformare, ma come?, di <i>Alberto Granese</i>	57
Riformismo? Basta o di più, di <i>Fabrizio Ravaglioli</i>	71
Autonomia federalismo e virtù civili, di <i>Mario Melino</i>	81
Autonomia: inversione o alibi?, di <i>Giuseppe Acone</i>	107
Libertà, parità, integrazione. L'eterno dilemma, di <i>Domenico Milito</i>	117
Le politiche scolastiche nel quinquennio del governo di centro-sinistra, di <i>Giovanni Gozzer</i>	129

Libertà, parità, integrazione. L'eterno dilemma

di *Domenico Milito*

1. Interpretazione dell'accezione "diritto allo studio" in chiave costituzionale

Nell'attuale dibattito finalizzato a chiarire i termini "libertà, parità e integrazione", al fine di intraprendere linee condivise e soddisfacenti di politica scolastica, assume un aspetto imprescindibile la focalizzazione del concetto di "diritto allo studio" da cui dipendono molte delle altre questioni oggetto di discussione.

Lo stesso Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Leticia Moratti, nelle linee programmatiche illustrate al Parlamento, sottolineando i valori che ispireranno l'azione del Governo nel campo della politica scolastica, ha tenuto a precisare che sul diritto allo studio e sul diritto all'eccellenza si fonda una visione nuova dei "processi educativi e formativi che tenderà a coniugare le antiche contrapposizioni tra equità e competizione, tra valori di giustizia sociale e valori di merito, tra partecipazione e responsabilità". L'obiettivo è quello di sostanziare una visione unitaria e coerente tra due termini solo apparentemente contrapposti: la solidarietà e l'eccellenza.

Richiamando la posizione di Vivian Reding, responsabile del settore istruzione e cultura della Commissione Europea, viene affievolita dal Ministro la concezione neoliberista in campo educativo per recuperare la funzione del sistema formativo da adattare non solo alle esigenze dell'economia, ma anche e soprattutto allo sviluppo della persona nel contesto sociale.

Si è così di fronte alla riaffermazione dei principi costituzionali.

Infatti, la legge fondamentale dello Stato ha prefigurato una società ideale in cui, per rendere effettive la libertà e l'ugua-

glianza dei cittadini, è necessario rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono, oltre che lo sviluppo della persona umana, anche l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

E' l'art. 3 della Costituzione che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il diritto allo studio, promuovendo tutte le condizioni atte a renderlo effettivo.

Ma il diritto allo studio, riguardo alla società, ha un aspetto funzionale: cioè esso, così come si è avuto modo di sostenere in precedente occasione¹, non implica soltanto una situazione soggettiva, riconosciuta a garanzia della persona privata del singolo, bensì è finalizzato anche all'esercizio di un'attività funzionalmente pubblica.

Ogni cittadino, pertanto, deve poter conseguire un'adeguata formazione che è imprescindibile per l'assolvimento dei compiti sociali. Risulta evidente che non si può ipotizzare la crescita culturale, scientifica, sociale, economica del Paese e dell'Unione Europea senza la condivisione e l'osservanza del dettato costituzionale e senza il coinvolgimento e il contributo fattivo e responsabile di ogni cittadino e delle istituzioni.

2. Pluralità delle istituzioni e libertà di scelta

Fino ad oggi, però, il sistema di istruzione, educazione e formazione ha svolto un ruolo prevalentemente monopolistico con un'organizzazione accentrata, verticistica e burocratica, in linea, del resto, con il quadro organizzativo generale dello Stato, che, per motivi storici, si è mantenuto sostanzialmente refrattario ad ogni forma di decentramento: basti pensare alle resistenze fraposte fino agli anni '60 alla realizzazione della Repubblica regionalista prefigurata dalla Costituzione².

Ciò ha comportato, così come ebbe modo di evidenziare nel '94 il Ministro pro-tempore della P.I., onorevole D'Onofrio, la

¹ D. Milito (a cura di), *Il diritto allo studio. Dall'uguaglianza delle opportunità all'uguaglianza degli esiti formativi*, Laboratorio Edizioni, Cosenza, 1989.

² P. Barile, *Scritti e interviste*, a cura di R. Cassigoli, "Tra Costituzione e riforme", Passigli Editore, Firenze, 2001, pagg. 72-73.

mancata armonizzazione di tre valori costituzionali: lo Stato con il suo dovere di provvedere a tutti i cittadini; il privato, con il suo diritto di istituire scuole in piena libertà; la famiglia, con il suo diritto di decidere l'istruzione dei figli³.

A tale stato di cose vengono addebitati i carenti livelli sia qualitativi che quantitativi che hanno contrassegnato i processi di educazione e di formazione nel nostro Paese. Tra l'altro, intellettuali di chiara fama sostengono che un sistema così ingessato ha rallentato lo sviluppo scientifico e l'affermarsi di una vera democrazia, sacrificando le sostanziali forme di libertà. In effetti, sostiene Lorenzo Infantino richiamandosi alla teoria popperiana, ogni limitazione della libertà impedisce l'esplorazione dell'ignoto e, quindi, l'evoluzione della ricerca e della scienza⁴.

La libertà consente di mettere permanentemente a confronto paradigmi alternativi e di moltiplicare proposte tra loro concorrenti, ragion per cui si può evincere che essa è concorrenza. Concorrenza significa proprietà privata e dove c'è il monopolio dei mezzi di produzione non ci può essere libertà. Per realizzare la società aperta deve cadere l'illusione che la libertà politica possa sussistere senza quella culturale ed economica.

In campo scolastico il regime di monopolio ha impedito l'esercizio della libertà di scelta.

Ciò ha danneggiato le famiglie dei meno abbienti costretti a fruire della scuola statale (i cui livelli non sono stati sempre di indubbia qualità) e a consegnare i figli a docenti di idee a volte diverse dalle proprie. Ad evitare tale rischio non è certamente bastata la cosiddetta "libertà nelle istituzioni" posta a contrasto con "la libertà delle istituzioni", poiché, in effetti, chi ha sperimentato la prima ipotesi sa bene che è solo affidata al caso la possibilità di fruire di interventi educativi pertinenti rispetto alle proprie convinzioni ideali e culturali. Oltretutto, l'assenza di un modello basato sulla "libertà delle istituzioni", e quindi sulla mancanza di concorrenza, rende il sistema strutturalmente incapace di stimolare la responsabilità degli operatori, di selezionare uomini e istituzioni e di rispondere soddisfacentemente alle esigenze di una società dinamica e democratica. Dal canto suo Da-

³ L. Infantino, in Forum "Scuola dell'autonomia", a cura di A. Casalegno, Il Sole-24 Ore, 10.12.1994.

⁴ L. Infantino, In Forum su "In difesa della scuola libera. Il buono scuola", Bolla, Roma, 1994.

rio Antiseri asserisce che una scuola statale protetta non tutela la libertà delle famiglie e non favorisce la formazione dei giovani costretti a subire l'eventuale inefficienza di una scuola senza alternative, priva di stimoli innovativi, burocratizzata, incapace di premiare il merito⁵.

Sono queste le idee di fondo che, in un certo qual modo condivise dal Governo dell'Ulivo, in una fase storica caratterizzata dalla riforma radicale dell'organizzazione dello Stato per via legislativa, hanno portato all'approvazione della Legge sulla parità n.62 del 10/03/2000.

Chiaramente si rischierebbe il disorientamento qualora si perdessero di vista gli scenari entro cui è sorta la citata Legge sulla parità e senza considerare come la situazione politico-istituzionale, già alquanto complessa, si stia via via evolvendo.

3. Forme di finanziamento alle scuole paritarie

Come è noto, già da tempo era stato avviato un processo di radicale riforma della pubblica amministrazione con l'intento di una maggiore adesione ai principi costituzionali di efficacia, efficienza ed economicità da parte degli apparati preposti all'erogazione di servizi finalizzati al soddisfacimento dei diritti di cittadinanza. Per questo il legislatore si è cimentato sin dal 1990 in una riscrittura del modello organizzativo della nostra democrazia politica. L. Molinari segnala come tappa iniziale di questo cammino sia la Legge n. 241 del 7/08/90 (la famosa Legge sulla trasparenza), con la quale è stato avviato, ad ampio raggio, un processo di reale democratizzazione della "res pubblica", scuola compresa⁶. Sono seguite altre Leggi significative, come la Legge n. 421 del 23/10/1992 che ha introdotto la piena contrattualizzazione, ovvero la privatizzazione, del rapporto di pubblico impiego.

La strada intrapresa fu, sostanzialmente, quella del cosiddetto "federalismo possibile" a Costituzione invariata. Si è pervenuti, così, all'emanazione della Legge n. 59 del 15/03/97 che ha posto

⁵ D. Antiseri, *Logica della ricerca, logica del mercato e scuola libera*, ibidem, pag. 16.

⁶ L. Molinari, *Il dirigente scolastico nel sistema di autonomia*, tomo I, Anicia, Roma, 2001, pag. 11.

in essere un trasferimento di poteri e di funzioni dallo Stato alle Regioni, agli Enti Locali e ad altri soggetti, all'insegna del principio di sussidiarietà.

Tale principio, in definitiva, così come chiarisce A. Virgilio⁷, implica l'affidamento delle funzioni e dei compiti amministrativi, nei diversi settori delle esigenze collettive, agli Enti e alle formazioni sociali dislocati sugli ambiti territoriali in cui è suddivisa la realtà nazionale; alle autorità progressivamente superiori, invece, compete il mero supporto ausiliario reso eventualmente necessario per il superamento delle difficoltà incontrate dagli organismi a cui i poteri sono stati devoluti o attribuiti.

Il principio di sussidiarietà, incluso nel nuovo ordinamento della società europea e acquisito in Italia come principio di natura costituzionale, viene invocato in riferimento alla visione di un sistema formativo integrato e aperto, che con l'ampliamento delle competenze comunitarie in materia di istruzione, apre un campo inedito sul versante della formazione, sfumando i confini tra pubblico e privato e tra sistemi regionali e nazionali dell'offerta.

L'evoluzione normativa ha favorito tale tendenza in un contesto in cui ha assunto particolare pregnanza la funzione federalista configurata nella Legge n. 59/97, attuata in parte nel D.lgs. n.112/98; in quest'ultima fonte normativa venivano individuati, per singole materie, i compiti delle amministrazioni centrali, regionali e locali con l'importante innovazione che tutto ciò che non era rientrante nei compiti delle amministrazioni centrali era da intendersi di competenza residuale regionale⁸.

Nell'ambito di tale processo, che ha finito con il coinvolgere tutti i settori amministrativi dello Stato, esclusi quelli titolari di competenza specifica unitaria a livello nazionale, è stato inserito anche il capitolo riguardante l'autonomia scolastica.

Parallelamente, gli interventi legislativi tesi alla razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche hanno revisionato, come già accennato, anche la disciplina in materia di pubblico impiego con una rilevante ricaduta nel settore scolastico in termini di introduzione di norme mutuuate dal diritto privato.

⁷ A. Virgilio, Sussidiarietà in *Il Sole 24 Ore Scuola*, 19 ott. - 1 nov. 2001.

⁸ A. Corbi, *La nuova organizzazione dell'Offerta Formativa nella Riforma federalista*, allegato a "Notizie della Scuola", n.15 dell'1-15 aprile 1999.

L'ultimo atto di tale orientamento consiste nella riforma costituzionale avallata dal precedente governo, confermata dal referendum popolare del 7/10/2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24.10.2001.

I risultati appaiono travolgenti, giacché:

- lo Stato viene individuato come uno fra i tanti elementi costitutivi della Repubblica insieme con i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni;

- l'intervento dello Stato si riduce all'emanazione di "norme generali" in materia di istruzione, mentre alle Regioni resta la competenza legislativa assoluta in materia di istruzione e formazione professionale, nonché la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

- viene istituzionalizzato il principio secondo cui "il potere pubblico nasce dalla comunità più vicina al popolo e si dirada fino all'indispensabile residuo di interessi nazionali che spettano allo Stato e non viceversa".

Il disegno polista di riforma della Costituzione prevede, invece, l'assegnazione alle Regioni del potere legislativo esclusivo in materia di istruzione.

I tempi previsti, però, sono lunghi (almeno sei mesi), in quanto bisognerà procedere ad una ipotesi di riforma del Titolo V della Costituzione, integrata con il Ddl sulla *devolution* imbastito dal Ministro delle Riforme con il pieno concorso dell'intero sistema delle autonomie. A tale scopo è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una "cabina di regia" quale organismo di raccordo tra Stato, Regioni e autonomie.

In questa fase di passaggio dovrebbe essere emanata una legge con la quale fissare le "norme generali sull'istruzione", che da un lato faccia giustizia su norme e principi che affondano le loro radici persino in disposizioni quasi bicentinarie e dall'altro tenga conto della normativa più recente riguardante la Riforma generale della Pubblica Amministrazione (le cosiddette Leggi Bassanini)⁹.

Esigenza imprescindibile, a questo punto, è cambiare la Legge sulla parità n.62 del 10/03/2000. I motivi che determina-

⁹ N. D'Amico, *Federalismo, primi passi*, Il Sole 24 Ore Scuola, 19 Ott. - 1 nov. 2001.

no la sua revisione sono lampanti. Essa, anche a voler prescindere dal suo carattere di taglio dimostrativo anziché operativo, così come ha puntualizzato G. Gozzer, ha eluso sostanzialmente il nodo dell' "equipollenza di trattamento". Ha operato, invece, una sorta di curiosa annessione al pubblico del settore Enti privati, in quanto le scuole paritarie, non statali, vengono aggregate a svolgere un servizio pubblico.

Non è stata affrontata nemmeno la questione di fondo, che rimane quella dei finanziamenti, mentre si è ben lontani non solo da una normativa sulla liberalizzazione degli ordinamenti scolastici, bensì, come si diceva prima, dalla stessa parità-equipollenza pur prevista dalla Costituzione e mai legiferata in oltre mezzo secolo di vita costituzionale¹⁰.

La Legge in questione, fin dalla sua promulgazione, è apparsa pure in stridente contrasto con quanto la riforma costituzionale in vigore prevede. In effetti, appare un ^{1554 R 03} ~~senza~~ che Enti dotati di potere legislativo concorrente debbano richiedere allo Stato (proprio nel momento in cui esso assume la veste di comprimario e si sgrava del suo carattere centralistico) l'imprimatur per far diventare paritarie le scuole esistenti e funzionanti a livello locale come le scuole comunali. La distonia emerge in maniera forte nella C.M. n.163 del 15/06/2000, contenente le prime indicazioni applicative sulla parità scolastica, allorquando, al punto 3.1 relativo ai requisiti e alla documentazione da produrre per il riconoscimento della parità, si stabilisce che "la documentazione presentata da Ente pubblico (Comune, Provincia, Regione) deve essere corredata dalla deliberazione consiliare". Nella domanda, recita la circolare, deve essere idoneamente documentato che la scuola: dispone di una sede rispondente a tutte le esigenze di sicurezza, di igiene e di adeguatezza educativo-didattica; dispone stabilmente di strutture, arredi e attrezzature propri del tipo di scuola, conformi alle norme vigenti e funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi previsti dal POF; consta di uno o più corsi completi e di eventuali nuovi corsi in via di istituzione iniziati dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale; consta di classi la cui composizione, anche nu-

¹⁰ G. Gozzer, *Scuola fra stato regioni enti e privati: ingorgo o imbuto*, Servizio Informazione Anicia, Anno I, n. 3, ottobre 2001.

mericamente adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.

Sempre la stessa circolare esige dichiarazioni impegnative in ordine: alla conformità del bilancio della scuola alle regole della pubblicità legale; a rendere accessibile la scuola a chiunque ne abbia interesse; ad istituire organi collegiali che garantiscano la partecipazione democratica al processo di attuazione e di sviluppo dell'autonomia; all'elaborazione del POF; alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 29/06/98, n. 249); ad aprire l'iscrizione alla scuola a tutti gli studenti che ne accettino il progetto educativo, purchè muniti del titolo di studio prescritto, senza alcuna discriminazione; ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento degli allievi con handicap o in condizioni di svantaggio.

Sono richiesti, altresì, il progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e il piano dell'offerta formativa.

Le summenzionate prescrizioni, a prescindere dal federalismo, sembrano eccessive sol se si valuti il compito storico svolto egregiamente sin dall'unità d'Italia (Leggi Casati e Coppino) dalle scuole elementari comunali e dalle scuole dell'infanzia comunali che oggi, per qualità, (come quelle della Regione Emilia Romagna) occupano il primo posto a livello mondiale.

Si è del parere che per superare problemi connessi con la distribuzione dei finanziamenti statali, fino a quando non si perverrà al federalismo fiscale e all'attivazione di misure perequative per le aree a rischio, dovrebbe bastare una semplice anagrafe delle scuole appartenenti agli Enti locali da utilizzare ai fini dell'erogazione dei contributi, richiamandosi a criteri quantitativi (numero di classi, alunni, etc.).

Va puntualizzato che lo Stato regionalista attraverso gli Enti autarchici territoriali sin dagli anni '70 ha provveduto ad erogare finanziamenti a vario titolo alle scuole private e a sostenere oneri derivanti dalla realizzazione di servizi di supporto, quali mense e trasporto, fruiti da alunni frequentanti le suddette scuole in applicazione delle normative in vigore sul diritto allo studio.

Recentemente alcune Regioni, come quella lombarda, hanno introdotto il buono-scuola a sostegno della libertà delle famiglie di scegliere di avvalersi del servizio scolastico valutato come più confacente rispetto alle loro aspettative ideali e di qualità.

Gli amministratori interessati, dopo il primo anno di erogazione, alla luce del consuntivo sostengono che ora è possibile attivare alcuni inevitabili correttivi.

La Regione Lombardia, per esempio, ha speso 58 miliardi per l'anno scolastico 2000/2001 con lo scopo di coprire il 25% dei costi scolastici per tutte quelle famiglie di studenti rientranti nei requisiti prestabiliti (reddito massimo pro-capite per ogni componente della famiglia di 60 milioni; una franchigia di 400.000 come limite minimo per fare scattare qualsiasi rimborso; un massimale di reintegro spese di 2 milioni elevabili a 3 in caso di alunno disabile). Purtroppo le domande accolte hanno rappresentato solo il 5% del totale della popolazione studentesca regionale di 900 mila studenti nelle scuole statali e quasi 80 mila in scuole private e il dato più preoccupante è che solo l'1.3% degli studenti della scuola statale ha fruito del bonus contro il 98,7% degli alunni delle scuole private. Tra l'altro i beneficiari appartengono a famiglie con redditi alti (30-60 milioni lordi pro-capite)¹¹

Correttivamente sono state preannunciate due novità: la prima consiste nel fatto che alle famiglie con le fasce di reddito più basse (fino a 30 milioni) la Regione coprirà le spese scolastiche fino al 50%, maggiorando il sussidio del 25% rispetto all'anno precedente; la seconda novità è rappresentata dal determinare i limiti di reddito dei singoli nuclei familiari in base al codice Isee (Indicatore della situazione familiare equivalente)¹².

Fra le tante forme di finanziamento ipotizzate per favorire la libertà di scelta alle famiglie tre sembrano essere comunque quelle prevalenti: il finanziamento diretto alle scuole, la detrazione fiscale della corrispondente quota utilizzata per sostenere le tasse e le spese scolastiche, nonché il buono-scuola.

Valentina Aprea, sottosegretaria al MIUR, presuppone che la devoluzione agli Enti Locali delle competenze in materia di istruzione possa consentire alle Regioni di scegliere le proprie modalità di finanziamento delle scuole statali e non statali, in base a ogni specifica situazione oggettiva e come conseguenza della sovrana volontà dei cittadini.

¹¹ T. Tussi, *Il buono scuola premia le private*, in Italia Oggi, 13.11.2001.

¹² M. Cremonesi, *Il buono scuola della Regione adesso scopre il redditometro*, Corriere della Sera, 17.11.2001.

L'aspirazione è che in ogni Regione si riesca a far funzionare un sistema educativo realmente aperto, centrato sulla qualità e sulla pluralità dei soggetti di offerta scolastica¹³.

Ciò, chiaramente, muovendo dal presupposto che la pari condizione tra le famiglie è un principio che in tutti gli altri Paesi tutela da tempo il diritto a scegliere i percorsi educativi più attinenti e gli obiettivi di realizzazione personale degli studenti e attiene al principio di un sistema integrato nelle sue componenti statali e non per un reale passaggio dalla scuola di Stato alla scuola della società civile (come si sostiene nella relazione Moratti).

Il buono-scuola, comunque, appare ad alcuni come la soluzione più "eticamente" praticabile, giacché altre diverse forme di elargizioni pubbliche alla scuola privata finirebbero per sottoporla ad un inevitabile condizionamento politico.

Richiamando la teoria di Milton Friedman, L. Infantino considera quella del buono-scuola una soluzione che, senza toccare il finanziamento pubblico e l'obbligatorietà dell'istruzione, è in grado di rompere il monopolio statale e di consentire la scelta ai cittadini¹⁴. Il principio di libertà sarebbe pienamente rispettato, giacché, seguendo tale via, si realizza una libertà economica, dando alle famiglie il mezzo con cui pagare la scuola ai propri figli e rendendo nel contempo possibile la libertà sul versante dell'offerta.

4. Parità fra le scuole e integrazione europea

Il rischio paventato, quando si parla di parità fra scuola pubblica e privata, è che gli alunni svantaggiati a livello economico e sociale, non disponendo di risorse sufficienti per accedere ad una scuola di qualità, vengano discriminati senza possibilità di recupero e di accesso ai gradi più alti di educazione e di formazione.

A tutto ciò si risponde che in regime di mercato, fondato sulla concorrenza, la qualità del servizio scolastico non può che migliorare con conseguente beneficio di tutti. Del resto, riprendendo le parole di Aprea, non è "disavvantaggiando gli avan-

¹³ V. Aprea, *La scuola che non c'è*, Liberal Libri, Firenze, 2000.

¹⁴ L. Infantino, *Libertà e libertà di scelta*, ibidem, pag. 26.

taggiati" e impedendo alle famiglie di procurarsi il più alto livello possibile di credenziali educative per i figli che si realizza l'equità, bensì operando in modo da ridurre al minimo i privilegi¹⁵.

La vera scommessa è quella di dare vita ad una scuola libera e ciò non si determinerà fino a quando non ci saranno le condizioni per porre le scuole private su un piano effettivo di parità.

La scuola libera, tra l'altro, con la sua eterogenea conformazione, è da considerare scuola pubblica nel senso che rende un servizio pubblico in regime di libertà.

E nella maggior parte dei Paesi occidentali il carattere pubblico di una scuola è dato dalla sua rispondenza agli standard e non dal tipo di proprietà. Conseguentemente, l'elemento di garanzia per l'affermazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di equità sociale è rappresentato da un sistema di valutazione indipendente ed esterno che controlli qualità ed efficacia del servizio.

Persistenti posizioni demagogiche implicherebbero, tra l'altro, il rallentamento del processo di integrazione del nostro Paese nell'ambito dell'Unione Europea in materia di parità scolastica.

E' risaputo che ormai siamo gli ultimi a conservare residuali forme di centralismo e di monopolismo nel campo dell'istruzione.

Eppure, per fugare tante paure nell'epoca della scomparsa delle ideologie, che hanno impregnato la fase storica della guerra fredda, basterebbe pensare al ruolo vicariante svolto dalle scuole cattoliche (nei seminari, nei conventi e nei collegi arcivescovili), rispetto allo Stato, supportando le classi meno abbienti, in funzione dell'affermazione dei principi di solidarietà e di uguaglianza. Ciò avveniva quando il soddisfacimento dell'obbligo scolastico, previsto dalla Costituzione di durata ottennale, continuava a rimanere una chimera mentre la scuola media si caratterizzava come scuola discriminatoria a doppio canale (il primo di avviamento professionale e il secondo di accesso al ginnasio). Probabilmente buona parte dei nostri cittadini colti di una certa età ha vissuto l'esperienza formativa proprio in quelle istituzioni.

¹⁵ V. Aprea, *ibidem*, pag. 53.

Ora non è più procrastinabile l'integrazione del nostro sistema di istruzione, educazione e formazione in chiave europea anche in adesione alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulla libertà di insegnamento, che, richiamandosi ai diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino sanciti dalle carte internazionali, stabilisce inequivocabilmente che spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli, mentre il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni di parità, senza discriminazioni nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale.

La strada sarà certamente irta, soprattutto se le persone più avvedute culturalmente e politicamente tarderanno a costituire un fronte unico per vincere una battaglia di civiltà.

«Sarà mai possibile (ce ne dovrebbero esser le premesse, in questa profluvie di liberismo, mercatismo, flessibilità, globalismo) un più libero rapporto tra schemi di ordinamenti a tipo regolamentato univocamente e schemi a modello variabile e libero? L'autonomia sarà solo la solita cataratta di articoli? O ci saranno in futuro ministeri regionali, sottoposti, sotto le insegne delle *norme generali*, a un superministero centrale? Vecchie questioni conosciute più o meno come "scuola di stato-scuola libera" avranno risposte plausibili? In che direzione si va nelle scelte scolastiche del mondo cattolico? Quali prospettive emergeranno dall'ingresso della tecnomatica (ci si perdoni l'ibrido accoppiamento tra tecnologia e *mathesis*, apprendimento)? Come si poneva ieri e come si porrà domani la questione dell'obbligo, o meglio di quella distribuzione di offerta conoscitiva che lungo i secoli è stata conosciuta come "istruzione" finché era privata, "scuola" quando cominciò a diventare fatto di cappella e di società? E a che punto siamo in quel vecchio lascito prima giacobino, poi marxista, poi leninista che contrapponeva tra loro le opposte tesi sulle capacità originarie, il merito e le pseudoselezioni borghesi?

Più o meno mantenendo sullo schermo tali temi sono intervenuti in questa "conversazione sul crinale del 13 maggio", con i loro apporti di qualificata competenza, figure assai note nel mondo della scuola e della stessa vita politica...» (dalla *Presentazione*).

1013046

€ 12.91

L. 25.000

ISBN 88-7346-010-0



9 788873 460107